



FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Segreteria Federale
Circolare n. 57/2018

Roma, 25 giugno 2018
Prot. n. 02683

A tutte le
Società affiliate
LORO INDIRIZZI

e, per conoscenza: **Organi Centrali e Territoriali
Ufficiali di Gara**

OGGETTO: polizze assicurative infortuni e RCT Federali

Facciamo seguito alla circolare n. 14 del 1° febbraio 2018 per ricordare che nella sezione “Federazione – Carte Federali”, alla voce “Assicurazione Federale”, è stato attivato il seguente collegamento al sito della Compagnia Assicuratrice “Reale Mutua”, con la quale la Fitarco ha rinnovato anche per l’anno 2018 le polizze assicurative in oggetto:

<http://www.realestagno.it/download-moduli-tiro-arco/>

In detta sezione sono disponibili utili servizi e informativa sulle polizze assicurative stipulate a favore dei tesserati e delle società affiliate alla FITARCO, **ivi inclusi i riepiloghi delle coperture relative alle polizze in oggetto**, allegati alla presente.

Con i più cordiali saluti.

Il Segretario Generale
(dott. Gavino Marcello Tolu)

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco-italia.org



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI

Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP

RIEPILOGO COPERTURE RC RCT/RCO

Art. 1 RISCHIO ASSICURATO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante ai sensi di legge all'Assicurato nella sua qualità di FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO.

La garanzia comprende pertanto – a titolo puramente esemplificativo e non limitativo – i rischi derivanti dalla promozione, organizzazione, gestione e controllo dell'attività di tiro con l'arco, sia a livello pratico (campionati, tornei, manifestazioni in genere, ecc...) che a livello formativo e promozionale (corsi, stages, conferenze, iniziative pubblicitarie e promozionali, ecc...).

Art. 2 ASSICURATI

Ai fini della presente garanzia per Assicurati si intendono:

- la FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO, i suoi tesserati e ogni singola società (Compagnia) ad essa affiliata relativamente alle attività previste dallo Statuto Federale e **nell'ambito delle iniziative intraprese dalla Federazione o dalle società affiliate, con l'esclusione dell'attività svolta dai singoli tesserati a titolo personale.**
- i membri degli Organi direttivi, nei limiti tutti di polizza, ed i dipendenti della Contraente, di ogni ordine e grado, per i danni cagionati nell'ambito dello svolgimento delle loro rispettive mansioni.
- le persone non in rapporto di dipendenza con la Contraente e della cui opera questa si avvalga – stabilmente od occasionalmente – nell'esercizio dell'attività dichiarata, purché si tratti di personale regolarmente acquisito in base alle norme di legge.
- gli studenti, i borsisti, i consulenti e simili mentre operano per conto della Contraente.

Art. 3 MASSIMALI DI GARANZIA

Massimale RCT tesserati € 1.550.000 unico

Massimale organismi federali e periferici, Società affiliate, gare e manifestazioni € 2.600.000/1.550.000/1.550.000

Massimale RCO federazione € 1.050.000/550.000

La garanzia viene prestata entro i limiti ed i massimali convenuti per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di responsabilità di più di uno degli Assicurati. Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della responsabilità civile del Contraente Assicurato, ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della responsabilità civile degli altri assicurati.

Art. 4 NOVERO DEI TERZI

Si conviene tra le parti che:

- Gli assicurati sono considerati terzi tra di loro per i sinistri che si siano verificati durante lo svolgimento delle attività rientranti negli scopi della Federazione Italiana Tiro con l'Arco.
- **Non sono considerati terzi tra di loro, il coniuge, i genitori, i figli degli assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro convivente ad eccezione dei casi riguardanti le lesioni personali in cui, pur sussistendo i predetti rapporti, le lesioni stesse si siano verificate durante le attività garantite dalla presente assicurazione.**

Art. 5 RISCHI COMPRESI

La seguente elencazione dei rischi coperti dalla presente polizza si intende formulata a titolo puramente esemplificativo e non limitativo.

- a) A parziale deroga di quanto successivamente previsto dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia comprende, fino alla concorrenza massima di euro 500 per ogni danneggiato, la responsabilità

- civile derivante all'Assicurato per le cose consegnate in custodia (ex. Art. 1784 del Codice Civile). L'assicurazione non vale comunque per oggetti preziosi, denaro, marche, titoli di credito e valori in genere;
- b) L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli purchè i medesimi non siano di proprietà dell'Assicurato, od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati o dati in usufrutto. La garanzia vale anche per i danni corporali alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti del responsabile. Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di euro 250 per ogni sinistro. La garanzia è operante a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato iscritto nei libri paga tenuti a norma di legge;
- c) Quando per i rischi di circolazione di veicoli a motore su strade o aree private non equiparate a quelle di uso pubblico esista una contemporanea e valida assicurazione di R.C.A. (Responsabilità civile autoveicoli), la garanzia di cui alla presente polizza viene prestata, fermi i massimali nella stessa indicati, in secondo rischio (e cioè in eccedenza) rispetto a tale copertura R.C.A.;
- d) Si intende compresa in garanzia, a parziale deroga di quanto previsto dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione, la responsabilità civile derivante all'Assicurato per:
- danni a cose altrui derivanti da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato, o dallo stesso detenute, fino ad un limite massimo di euro 150.000 per sinistro;
 - danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, sportive, agricole o di servizi fino ad un limite massimo di euro 150.000 per sinistro, quando siano conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Tali danni verranno liquidati previa detrazione su ogni sinistro di uno scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% del danno, con il minimo di euro 500.
- e) L'Assicurazione comprende i rischi derivanti dalla conduzione, manutenzione, riparazione e, quando ne sia proprietario l'Assicurato, della proprietà dei fabbricati in cui si svolge l'attività dell'assicurato.
- f) L'assicurazione comprende la responsabilità derivante alla Federazione per fatto dei dipendenti e dei soggetti non in rapporto di dipendenza con la Federazione stessa, ma di cui questa si avvale nella realizzazione delle attività oggetto della garanzia. La garanzia si intende inoltre operante per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti, compreso il dipendente che assume l'incarico di preposto al servizio di prevenzione e protezione come previsto dal Decreto legislativo n. 81/2008.
- g) L'assicurazione si intende operante relativamente ai viaggi, limitatamente agli spostamenti collettivi effettuati sotto la vigilanza della Contraente e da questa predisposti per portarsi al luogo o per tornare dal luogo delle gare e degli allenamenti e svolti con mezzi di trasporto pubblico o appositamente noleggiati, esclusi i mezzi aerei.

Art. 6 RISCHI ESCLUSI

L'assicurazione non comprende:

- a) **i danni conseguenti e/o derivanti da atti di terrorismo e/o sabotaggio, nonché i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare ed invasione;**
- b) **i danni derivanti dalla proprietà, esercizio, manutenzione e conduzione degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate, compreso insegne, cartelli e striscioni.**

Art. 7 ALTRE ASSICURAZIONI – SECONDO RISCHIO

Qualora esista a favore degli Assicurati assicurazione che sia efficace per la copertura del rischio assicurato in base al presente contratto, si conviene che, in caso di sinistro, la presente assicurazione è prestata in secondo rischio, e cioè in eccedenza al massimale previsto da detta altra assicurazione, fino alla concorrenza del massimale indicato sul presente contratto.

Resta comunque inteso che nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente polizza si intende operante in primo rischio.

Art. 8 FRANCHIGIA

La presente garanzia viene prestata con una franchigia di euro 150,00 per ciascun sinistro a cose.

Art. 9 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i danni o eventi che si verificano nei territori dei paesi di tutto il mondo.



Art. 10 ESTENSIONE DI GARANZIA

A parziale deroga dell'art.6) delle Condizioni Particolari, Rischi esclusi, si intende assicurata la responsabilità derivante all'Assicurato per i rischi derivanti dalla proprietà, esercizio, manutenzione e conduzione degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle attività assicurate, compresi insegne, cartelli e striscioni.



RIEPILOGO COPERTURE INFORTUNI

Contraente: FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

Assicurati: la totalità dei tesserati alla Federazione Italiana Tiro con l'Arco, aventi la qualifica di atleta, tecnico, arbitri, quadri e dirigenti.

Titolo per le prestazioni assicurative: per avere diritto alle prestazioni assicurative è necessario essere tesserati in data certa antecedente all'infortunio.

Ambito copertura:

1. infortuni occorsi durante ed a causa dello svolgimento delle attività sportive, degli allenamenti e durante le indispensabili azioni preliminari e finali di ogni gara od allenamento ufficiale, ovvero in occasione dell'espletamento delle attività proprie della qualifica di tecnico, di dirigente, di arbitro e quadro, rivestita nell'ambito dell'organizzazione sportiva della Federazione;
2. l'assicurazione opera a condizione che le attività di cui al punto 1 che precede si svolgano secondo le modalità, i tempi e nelle strutture o nei luoghi previsti dal regolamento sportivo delle singole organizzazioni sportive;
3. l'assicurazione opera senza limite di età e per il mondo intero, a condizione che le attività di cui al comma 1 che precede siano svolte nelle occasioni e circostanze previste dai regolamenti sportivi e dai calendari o da accordi del soggetto obbligato, purchè definiti in data certa antecedente all'evento che ha generato l'infortunio;
4. la garanzia assicurativa ha inizio dal momento del tesseramento e cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del tesseramento stesso.

Condizioni per l'indennizzabilità dell'infortunio

Si precisa che per i soli infortuni che determinano la morte dell'Assicurato, purchè avvenuti in occasione di una manifestazione sportiva indetta dall'organizzazione sportiva per la quale l'Assicurato risulti tesserato, iscritta nei calendari ufficiali ed avvenuta nei limiti della struttura deputata allo svolgimento della manifestazione stessa, la prestazione assicurativa è dovuta anche se il decesso sia una conseguenza indiretta dell'infortunio".

Estensione della copertura assicurativa per gli allenamenti

La presente assicurazione è estesa alle conseguenze di infortuni che avvengono durante gli allenamenti, anche individuali, purchè questi siano previsti, disposti, autorizzati, o controllati dalle organizzazioni sportive del soggetto obbligato. In tal caso, ai fini dell'ammissione dell'infortunio al beneficio assicurativo, la relativa denuncia è accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'organismo sportivo per il quale il soggetto assicurato è tesserato, che si assume la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa.

Estensione della copertura assicurativa per il rischio in itinere:

La presente assicurazione è estesa anche in occasione di trasferimenti, con qualsiasi mezzo effettuati, come passeggero o in forma individuale, verso e dal luogo di svolgimento delle attività previste dal punto 1 "Ambito di copertura" che precede. Sono esclusi gli incidenti verificatisi in conseguenza di infrazioni o comunque di inosservanza delle norme che regolano il trasferimento.

La presente assicurazione è operante a condizione che l'infortunio sia occorso in località compresa lungo una direttrice di marcia compatibile con il percorso necessario per recarsi presso il logo deputato alle attività previste dal punto 1 che precede ed in data e orario compatibili con la necessità di pervenire in tempo utile presso tale luogo, ovvero lungo il percorso e con il tempo necessario per il rientro presso il luogo di destinazione dell'attività stessa.

Esclusioni

Sono esclusi gli infortuni derivanti da:

- assunzioni di sostanze dopanti, in violazione delle norme dell'ordinamento statale o dell'ordinamento sportivo, accertata in base alle normative vigenti;
- eventi determinati da un'azione costituente reato commessa dal soggetto assicurato o dalla sua partecipazione a risse o tumulti o dalla violazione di divieti comunque posti dall'ordinamento statale o dall'ordinamento sportivo.

Garanzie e Somme assicurate:

Atleti nazionali

Morte € 104.000

Invalidità Permanente € 104.000

Diaria da ricovero in istituto di cura: € 26 a partire dal decimo giorno di ricovero indennizzabile a termini di polizza.

Rimborso Spese Mediche € 5.200 operante con almeno un pernottamento in istituto di cura

Arcieri e Tesserati

Morte € 80.000

Invalidità Permanente € 80.000

Diaria da ricovero in istituto di cura: € 26 a partire dal decimo giorno di ricovero indennizzabile a termini di polizza.

Rimborso Spese Mediche € 5.200 operante con almeno un pernottamento in istituto di cura

Arbitri e Quadri

Morte € 80.000

Invalidità Permanente € 80.000

Diaria da ricovero in istituto di cura: € 26 a partire dal decimo giorno di ricovero indennizzabile a termini di polizza.

Rimborso Spese Mediche € 5.200 operante con almeno un pernottamento in istituto di cura

Dirigenti

Morte € 104.000

Invalidità Permanente € 104.000

Diaria da ricovero in istituto di cura: € 26 a partire dal decimo giorno di ricovero indennizzabile a termini di polizza.

Rimborso Spese Mediche € 5.200 operante con almeno un pernottamento in istituto di cura

Limite di indennizzo per sinistro cumulativo: € 5.000.000 per evento

Valutazione grado di Invalidità Permanente: come previsto dalla Tabella lesioni Ministeriale allegata.

Franchigia sul caso Invalidità Permanente: 5% dal primo euro di capitale assicurato, che si annulla in presenza di invalidità accertata superiore al 20% della totale. In caso di invalidità accertata superiore al 60% della totale, liquidazione dell'intero capitale.

Franchigia garanzia Diaria da ricovero: franchigia 9 giorni, come indicato al precedente punto "Garanzie e somme assicurate".

Indennizzo per il caso Morte:

La prestazione assicurativa è eseguita in favore degli eredi, di seguito denominati beneficiari, quando l'infortunio determina la morte dell'Assicurato entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.

Qualora la morte intervenga entro un anno dall'infortunio ed a causa dello stesso, l'eventuale indennizzo già corrisposto per l'invalidità permanente, in conseguenza del medesimo infortunio, è detratto dal capitale da erogare in favore dei beneficiari.

Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato, il capitale viene liquidato ai beneficiari non prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza di morte presunta, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Qualora dopo il pagamento del capitale risulti che l'Assicurato è vivo, Reale Mutua ha diritto alla restituzione della somma pagata entro trenta giorni dalla richiesta rivolta ai beneficiari.

Indennizzo per prestazioni aggiuntive:

- nel caso di morte di un Assicurato genitore, il capitale spettante ai figli minorenni conviventi è aumentato del 50%. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni che siano portatori di invalidità permanente pari o superiore al 50%;
- all'Assicurato che non abbia compiuto il quattordicesimo anno di età alla data dell'infortunio sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le spese documentate sostenute per interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva conseguenti all'infortunio subito;
- nel caso di morso di animali, insetti e aracnoidi, che comportino un ricovero in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi che accerti detto evento, all'Assicurato sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le relative spese documentate;
- nel caso di avvelenamento acuto da ingestione o assorbimento volontario di sostanze che comporti un ricovero con almeno un pernottamento in istituto di cura ed a seguito di relativa diagnosi ospedaliera anche di sospetto avvelenamento, all'Assicurato sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le relative spese documentate;
- nel caso di ricovero dell'Assicurato in istituto di cura, a seguito di diagnosi di assideramento, congelamento, colpi di sole o di calore e folgorazione, sono rimborsate, fino alla concorrenza di € 1.000 per infortunio indennizzabile a termini di polizza, le relative spese documentate;
- qualora l'infortunio indennizzabile a termini di polizza, a causa dell'entità delle lesioni, determini l'impossibilità di frequentare lezioni per un periodo che, a norma delle disposizioni ministeriali vigenti, comporta la perdita dell'anno scolastico, al soggetto assicurato è corrisposto un indennizzo incrementato del 20%.

